



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Fiscale 00347880163

VIA MARCONI 6 - TELEFONO N. 035 981107 - TELEFAX N. 035 981762

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 09.09.2025

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Requisiti per la presentazione della domanda	4
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda	5
Art. 5 - Responsabile del Procedimento	5
Art. 6 - Nucleo di Valutazione Tecnico: nomina e funzionamento	6
Art. 7 - Assegnazione alloggio e patto di servizio	6
Art. 8 - Impegni dell'assegnatario	6
Art. 9 - Impegni del comune	7
Art. 10 - Durata dell'assegnazione temporanea dell'alloggio	7
Art. 11 - Effetti del mancato rilascio dell'alloggio a scadenza del contratto	7
Art. 12 - Condizioni risolutive dell'assegnazione temporanea dell'alloggio	7
Art. 13 – Debito informativo	8
Art. 14 - Controversie	8
Art. 15 – Informativa Privacy	8
Art. 16 - Entrata in vigore	8
Allegato A – indicatori di disagio / fragilità	10
Allegato B – fac simile istanza SAT	11

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di accesso e di permanenza delle unità immobiliari destinati a Servizi Abitativi Transitori di cui all'articolo 23, comma 13, della Legge regionale Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito anche denominati SAT.
2. Il numero di unità abitative che il Comune destina a servizi abitativi transitori (SAT) e che si renderanno disponibili nel corso dell'anno sono stabiliti nel piano triennale e annuale territoriali, quali strumenti di programmazione in ambito locale dell'offerta abitativa pubblica e sociale, in base a quanto stabilito dall'Art.4 della DGR XI/2063 del 31/07/2019, "*Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori*", di cui al comma 13 dell'articolo 23 della L.R. 8 luglio 2016 n. 16, "*Disciplina Regionale dei Servizi Abitativi*".

Art. 2 - Finalità

1. Ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 14 marzo 2022 - n. XI/6101 i SAT sono destinati a:
 - a. contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione (art 23 comma 13 l.r. 16/2016);
 - b. ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa (art 23 comma 13 l.r. 16/2016);
 - c. i nuclei familiari che abbiano stipulato contratti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n.1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 1/2000) e dell'articolo 34, comma 8, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), relativi ad alloggi nei quali risiedono componenti del nucleo assegnatario originario (art 23 comma 13 l.r. 16/2016 e art 4, comma 3, lett e) del rr 4/2017);
 - d. i nuclei familiari, in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici, in situazione di fragilità accertata dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune il cui spostamento sia necessario al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri (art 23 comma 13 l.r. 16/2016).
2. Nella fattispecie della tipologia A) rientrano le seguenti casistiche:
 - a) Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione;
 - b) Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
 - c) Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
 - d) Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole;
 - e) Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitavano, a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiale purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
3. Nella fattispecie della tipologia B) rientrano nuclei familiari privi di alloggio ed in condizioni di grave

disagio economico, che necessitano di urgente sistemazione abitativa su espressa segnalazione dei servizi sociali comunali, attraverso apposita relazione dell'Assistente sociale di riferimento, ed ai quali non sia possibile dare risposta alloggiativa attraverso gli strumenti ordinari e/o altre soluzioni alloggiative di natura temporanea.

Art. 3 - Requisiti per la presentazione della domanda

1. Possono accedere agli Alloggi SAT i nuclei familiari che si trovino in una delle condizioni riportate nel precedente articolo 2 del presente regolamento, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale per le assegnazioni dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP), ovvero, salva diversa disposizione normativa:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ovvero di stranieri che in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Sovere;
- c) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
 - per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
 - per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo:

NUMERO DI COMPONENTI SOLO MAGGIORENNI	VALORE PSE	SOGLIA PATRIMONIALE (Valor in euro)
1 persona	1	22.000,00
2 persone	1,57	23.850,00
3 persone	2,04	26.200,00
4 persone	2,46	28.300,00
5 persone	2,85	30.250,00
6 persone	3,2	32.000,00

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:

SUPERFICIE UTILE*	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
45	1 – 2
60	3 – 4
75	5 - 6
95	7 o più

(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria

- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
 - f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
 - g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
 - h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
 - i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma 1, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito, ai fini della permanenza, in ordine al limite ISEE e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di assegnazione di alloggio SAT può essere presentata dai cittadini residenti nel Comune di Sovero presso l'Ufficio protocollo, utilizzando l'apposita modulistica qui allegata (allegato B), disponibile presso l'ufficio dei servizi sociali e sul sito internet dell'ente.
2. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno. I richiedenti verranno successivamente convocati dall'Assistente Sociale comunale per l'istruttoria.
3. L'istanza dovrà contenere la documentazione utile ai fini della valutazione dell'assegnazione dei SAT, la motivazione della richiesta, la descrizione della situazione abitativa e la descrizione della gravità e del carattere emergenziale delle condizioni invocate in domanda. Eventuale documentazione mancante verrà richiesta ad integrazione nel corso dell'istruttoria.

Art. 5 - Responsabile del Procedimento

1. Le funzioni amministrative concernenti la verifica dei requisiti di accesso ai SAT sono svolte dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali dell'ente (Responsabile del Procedimento) avvalendosi della collaborazione del personale amministrativo assegnato al Servizio Sociale/Istruzione. Per la verifica dei requisiti ci si potrà avvalere anche della collaborazione dell'ente gestore, nel caso in cui la gestione degli alloggi di proprietà comunale sia stata affidata a terzi.

Art. 6 - Nucleo di Valutazione Tecnico: nomina e funzionamento

1. Verificata la sussistenza dei requisiti di accesso ai SAT, il Responsabile del Procedimento si avvale, per l'assegnazione, di un Nucleo di valutazione tecnico composto dai seguenti membri:
 - assistente sociale comunale;
 - istruttore assegnato al servizio Sociale /Istruzione
2. Il Nucleo di Valutazione Tecnico viene nominato con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Sociali dell'ente (Responsabile del Procedimento).
3. Il Nucleo di Valutazione Tecnico viene convocato dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni successivi alla presentazione a protocollo di almeno una domanda di accesso al SAT.
4. La convocazione ai singoli componenti, inviata per via telematica, deve contenere l'ordine del giorno e deve essere recapitata ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.
5. Le sedute del Nucleo di Valutazione Tecnico sono valide con la presenza di entrambi i membri. Le decisioni sono adottate all'unanimità. Qualora non fosse possibile raggiungere l'unanimità, la seduta verrà riconvocata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
6. Le sedute del Nucleo di Valutazione Tecnico sono riservate. Qualora necessario ai fini di una miglior valutazione delle istanze dei cittadini possono essere invitati altri operatori interni o esterni all'amministrazione procedente.
7. Il Nucleo di Valutazione Tecnico valuta le domande presentate dai cittadini, avvalendosi dell'istruttoria esperita dal Responsabile del procedimento relativamente alla verifica dei requisiti di accesso e della relazione predisposta dall'Assistente Sociale sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato A) del presente regolamento.
8. Al termine della valutazione, il Nucleo di Valutazione Tecnico predispone un verbale dell'attività svolta, sottoscritto da tutti i membri presenti, con relativa proposta di graduatoria da inoltrarsi al Responsabile del Procedimento ai fini della successiva assegnazione.
9. Gli alloggi saranno assegnati sulla base della graduatoria che rimarrà in vigore sino ad esaurimento del numero di alloggi destinati a SAT fissato nel piano annuale per l'anno di riferimento.
10. La graduatoria sarà aggiornata in caso di arrivo di nuove istanze, secondo l'iter descritto nel presente articolo, e solo nel caso in cui nella stessa sia già presente una lista di attesa o sia disponibile almeno un alloggio SAT non occupato. In caso contrario le eventuali istanze verranno regolarmente protocollate ma non processate. Ai richiedenti verrà inviata apposita comunicazione di chiusura del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze.

Art. 7 - Assegnazione alloggio e patto di servizio

1. Le assegnazioni sono effettuate con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Sociali dell'ente. Avverso il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla sua comunicazione. L'Ente si esprime con decisione motivata entro i successivi 30 giorni.
2. L'abbinamento delle unità abitative prescinde dalle dimensioni e caratteristiche del nucleo familiare richiedente, come previsto dall'Art. 4 della D.G.R. 2063/2019.
3. L'assegnazione del servizio abitativo con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione è subordinata alla sottoscrizione di un patto di servizio con cui l'assegnatario si impegna a partecipare a progetti di inclusione personalizzati proposto dall'Assistente sociale di riferimento, in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso, e finalizzati al recupero dell'autonomia abitativa economica e sociale.
4. Per la determinazione del canone di locazione l'ente proprietario tiene conto del valore locativo di cui all'allegato B della legge regionale n. 27/2009 e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

Art. 8 - Impegni dell'assegnatario

1. L'assegnatario dovrà rispettare quanto indicato e specificato nel Patto di Servizio.
2. L'assegnatario avrà l'obbligo di presentare domanda per l'assegnazione di alloggi SAP al primo avviso di bando utile e a tutti i successivi bandi, pena la decadenza dall'assegnazione temporanea.

3. Qualora l'assegnatario di alloggio SAT rifiutasse l'alloggio SAP proposto dall'Ente gestore non si procederà con la proroga del contratto.
4. In caso di rifiuto dell'alloggio SAP, l'assegnatario si vedrà revocato il beneficio dell'assegnazione temporanea con apposito provvedimento di rilascio da parte del Responsabile dell'Area Servizi Sociali. Tale provvedimento costituirà titolo esecutivo non soggetto a proroghe o gradazioni.
5. L'assegnatario si impegna a pagare il canone mensile e relative spese dei servizi comuni.
6. L'assegnatario si impegna a partecipare, anche con il proprio nucleo, a momenti periodici di monitoraggio richiesti dall'Assistente sociale di riferimento anche domiciliari.

Art. 9 - Impegni del comune

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire l'arredo base dell'alloggio SAT nonché la manutenzione straordinaria dello stesso, fatti salvi gli interventi manutentivi dovuti a negligenza o ad atti volontari degli assegnatari.

Art. 10 - Durata dell'assegnazione temporanea dell'alloggio

1. Gli Alloggi SAT sono assegnati per un periodo massimo di 5 anni. La durata dell'assegnazione verrà determinata dal Nucleo di Valutazione tecnico, sulla base di quanto proposto dall'Assistente sociale nella propria relazione di cui al precedente articolo 6, punto 7.
2. La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine a partire dal quale computare la decorrenza del periodo dell'assegnazione del SAT.
3. L'eventuale richiesta di proroga dell'assegnazione, da presentarsi almeno 45 giorni dal termine del periodo prestabilito, è subordinata alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso al servizio abitativo transitorio, alla regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione e delle spese condominiali e, nel caso di assegnazioni di alloggi di cui al punto B) del precedente articolo 2, alla presentazione di una relazione di aggiornamento dell'Assistente sociale di riferimento che attesti il perdurare della condizioni di disagio del nucleo, la sussistenza della necessità di concedere la proroga e ne proponga la relativa durata massima.
4. La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine a partire dal quale computare la decorrenza del periodo dell'assegnazione del SAT.
5. Il provvedimento di proroga dell'assegnazione, deve essere adottato dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali nei trenta giorni precedenti la scadenza del termine di assegnazione del servizio abitativo.

Art. 11 - Effetti del mancato rilascio dell'alloggio a scadenza del contratto

1. Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio nelle tempistiche previste dal contratto di locazione, verrà disposto il rilascio dell'immobile con apposito atto del Responsabile dell'Area Servizi Sociali dell'ente, che costituirà titolo esecutivo non soggetto a proroghe o gradazioni.
2. Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio entro i termini definiti con apposito atto del Responsabile dell'Area Servizi Sociali, incaricato dell'Ente, si prefigura atto di occupazione abusiva dell'immobile per i quali si richiama nella fattispecie l'Art. 3 comma 1 lettera g) del presente regolamento.

Art. 12 - Condizioni risolutive dell'assegnazione temporanea dell'alloggio

1. Sono condizioni risolutive dell'assegnazione temporanea:
 - il mancato possesso, o la perdita nel corso del periodo di assegnazione, da parte del beneficiario dei requisiti per l'assegnazione temporanea di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - l'aver ottenuto l'assegnazione temporanea sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;

- il mancato insediamento del beneficiario nell'alloggio assegnato, senza giustificati motivi, alla firma dell'atto di assegnazione;
 - la cessione a terzi, in tutto o in parte, dell'alloggio assegnato da parte del beneficiario;
 - il non abitare stabilmente l'alloggio assegnato (inutilizzo per oltre un mese senza giustificato motivo) o il mutarne la destinazione d'uso durante il periodo di assegnazione temporanea;
 - l'aver adibito l'alloggio e sue pertinenze ad attività illecite;
 - l'ospitalità, anche temporanea, senza la preventiva autorizzazione del Comune a terze persone non facenti parte del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia;
 - la mancata e non tempestiva comunicazione di ogni variazione delle proprie condizioni abitative, economico-sociali e familiari;
 - il non aver presentato domanda di assegnazione di alloggio SAP al primo avviso di bando utile indetto dall'Ambito in cui l'assegnatario risiede o svolge la propria attività lavorativa prevalente o il non aver accettato l'alloggio SAP proposto dall'Ente Gestore;
 - il mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di Servizio;
 - la mancata osservazione del regolamento di utilizzo dell'alloggio;
 - il mancato pagamento dei canoni di locazione, senza giustificato motivo.
2. Il verificarsi di una delle suddette condizioni risolutive comporta la revoca del contratto. L'atto di revoca è di competenza del Responsabile dell'Area Servizi Sociali dell'ente e costituirà titolo esecutivo non soggetto a proroghe o gradazioni.

Art. 13 – Debito informativo

1. Il Comune provvede alla compilazione del modulo informativo entro 30 giorni dalla data di assegnazione o cessazione del servizio abitativo transitorio.
2. I dati e le informazioni dell'anagrafe utenza e del patrimonio del sistema regionale dei servizi abitativi costituiscono debito informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 16/2016.

Art. 14 - Controversie

1. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla Legge Regionale 16/2016 ed alle D.G.R. competenti in materia.
2. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso saranno deferite in via esclusiva al Foro competente.

Art. 15 – Informativa Privacy

1. L'informativa completa è reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo: <https://www.comune.sovere.bg.it/privacy>.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

1. CONDIZIONI FAMILIARI	
1a. Disabilità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali o handicap grave (art. 3 comma 3, L. 5 febbraio 1992, n.104) di almeno un componente il Nucleo:	
a1) Disabilità al 100% CON accompagnamento o handicap grave CON accompagnamento	10
a2) Disabilità al 100% SENZA accompagnamento o handicap grave SENZA accompagnamento;	9
a3) Disabilità dal 66% al 99%.	8
1b. ANZIANI	
Nuclei familiari composti esclusivamente da più di un componente che abbiano tutti compiuto i 65 anni di età alla data di presentazione della domanda;	5
1c. PERSONA SOLA	
c1) con minori conviventi. Nuclei familiari formati dal genitore singolo i cui figli conviventi siano tutti minorenni. NON CUMULABILI CON IL PUNTO (c2)	15
c2) Nuclei famigliari di un solo componente NON CUMULABILI CON IL PUNTO (c1)	8
1d. NUCLEO FAMIGLIARE	
d1) famiglia con presenza di figli tutti minorenni e conviventi.	10
d2) famiglia con presenza di figli minorenni e maggiorenni conviventi.	6
2. CONDIZIONI ABITATIVE	
2a. Esecutività dello sfratto/pignoramento	
a1) Avvenuto 1° accesso dell'Ufficiale Giudiziario dopo la convalida dello sfratto	15
a2) Avvenuto 2° accesso dell'Ufficiale Giudiziario dopo la convalida dello sfratto	20
a3) Avvenuto 3° accesso dell'Ufficiale Giudiziario dopo la convalida dello sfratto	25
3. CONDIZIONI ECONOMICHE	
ISEE inferiore a € 3.000,00	20
ISEE tra 3.000,01 e € 6.000,00	16
ISEE tra 6.000,01 e € 9.000,00	12
ISEE tra 9.000,01 e € 12.000,00	8
ISEE tra 12.000,01 e € 16.000,00	4
4. CONDIZIONI DI EMERGENZA E GRAVITÀ SOCIALE	
Nuclei familiari privi di alloggio in situazione di forte fragilità sociale attestata dal Servizio Sociale con oneri di accoglienza temporanea a carico del Comune.	50
Nuclei familiari privi di alloggio in situazione di condizione abitativa di emergenza con oneri di accoglienza temporanea a carico del Comune.	40
Nuclei familiari privi di alloggio in situazione di forte fragilità attestata dal Servizio Sociale.	30

Nel caso di domande con pari punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri di priorità:

1. Punteggio della condizione di emergenza e gravità sociale più elevato;
2. punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
3. punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
4. valore ISEE inferiore.



Comune di Sovere

PROVINCIA DI BERGAMO
Codice Fiscale 00347880163
Via Marconi, 6, 24060, Sovere (BG)
Tel. n. 035 981107 - Fax n. 035 981762
info@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it

Spett.le **COMUNE DI SOVERE**
Settore Affari Generali-Area Servizi Sociali
Via G. Marconi, 6
24060 Sovere (Bg)

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO

I sottoscritt _____ nat _____ a _____
il _____ codice fiscale _____ telefono _____
residente in Via _____ Comune _____ Prov. _____
Email _____ PEC _____

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

CHIEDE

l'assegnazione di un alloggio del Servizio Abitativo Transitorio e a tal fine dichiara che il **nucleo familiare** per cui è richiesto l'alloggio è il seguente (si prega di scrivere in stampatello e in modo chiaro):

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	RAPPORTO DI PARENTELA

DICHIARA

☐ di essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 16/2016 e dal R.R. n. 4/2017:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi pubblici comunque denominati;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Sovere alla data di presentazione della domanda;
- c) indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento (ISEE ordinario), non superiore ad euro 16.000,00 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
 - 1. Per nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
 - 2. Per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE])

Prospetto esemplificativo

Numero componenti solo maggiorenni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	1	22.000.00
2 persone	1,57	23.850.00
3 persone	2,04	26.200.00
4 persone	2.46	28.300.00
5 persone	2,85	30.250.00
6 persone	3.2	32.000.00

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero.

Per i beni immobili situati in paesi non appartenenti all'Unione Europea si farà riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), indicanti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella);

Superficie utile mq*	Componenti nucleo familiare
45	1-2
60	3-4
75	5-6
95	7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria	

- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- g) assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all'art. 22, ca. 3, della L.R. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
- h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio pubblico precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

I requisiti di cui ai punti precedenti sono posseduti, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i) anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda. I suddetti

requisiti dovranno essere presenti anche al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

1. che la propria CONDIZIONE FAMILIARE è la seguente (barrare le caselle interessate):

- ☐ Presenza di un componente del nucleo familiare anagrafico con disabilità certificata ai sensi della legislazione vigente o da competenti organi sanitari regionali o handicap grave (art. 3, ca. 3 Legge 104/1992):

(Indicare Nominativo/i e percentuale di disabilità con o senza accompagnamento)

- ☐ Nucleo familiare anagrafico composto esclusivamente da più di un componente che abbiano tutti compiuto i 65 anni di età alla data di presentazione della domanda.
- ☐ Genitore singolo con figli esclusivamente minorenni e conviventi.
- ☐ Nucleo familiare di un solo componente.
- ☐ Famiglia con presenza di figli esclusivamente minorenni e conviventi.
- ☐ Famiglia con presenza di figli minorenni e maggiorenni conviventi.

2. che la CONDIZIONE per l'ACCESSO all'alloggio SAT è la seguente (barrare la casella interessata)

- ☐ Nucleo familiare privo di alloggio per sfratto/pignoramento:
- ☐ Avvenuto 1° accesso Ufficiale Giudiziario dopo la convalida dello sfratto
 - ☐ Avvenuto 2° accesso Ufficiale Giudiziario dopo la convalida dello sfratto
 - ☐ Avvenuto 3° accesso Ufficiale Giudiziario dopo la convalida dello sfratto
 - ☐ Altro: _____
- ☐ Nucleo familiare privo di alloggio in situazione di forte fragilità sociale attestata dal Servizio Sociale con oneri di accoglienza temporanea a carico del Comune (allegare Relazione Assistente Sociale attestante la fragilità sociale).
- ☐ Nucleo familiare privo di alloggio in situazione di condizione abitativa di emergenza con oneri di accoglienza temporanea a carico del Comune.
- ☐ Nucleo familiare privo di alloggio in situazione di forte fragilità sociale attestata dal Servizio Sociale (allegare Relazione Assistente Sociale attestante la fragilità sociale).

3. Che la propria condizione economica è la seguente:

- ☐ dichiara di possedere l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità pari ad Euro _____.

Dichiara altresì di essere consapevole che

- la durata del contratto del Servizio Abitativo Transitorio (di seguito SAT) verrà stabilita dal Comune di Sovere entro i limiti previsti dalla Legge Regionale n. 16/2016 e ss.mm.ii. La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine dal quale si computa la decorrenza del periodo dell'assegnazione;
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- la domanda viene valutata in base alla gravità ed al carattere emergenziale delle condizioni dichiarate;
- per la determinazione del canone di locazione l'Ente Gestore utilizza la modalità di calcolo prevista per gli alloggi del Servizio Abitativo Pubblico (di seguito SAP);
- l'abbinamento delle unità abitative del SAT può prescindere dalle dimensioni e caratteristiche del nucleo familiare richiedente. Le unità immobiliari sono generalmente locate NON ammobiliate; nel caso in cui fossero ammobiliate verrà allegato il relativo inventario;
- Il possesso dei requisiti previsti Legge Regionale n. 16/2016 e dal R.R. n. 4/2017 deve permanere al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
- al SAT si applicano le procedure previste dalla L.R. n. 16/2016 e dal R.R. n. 4/2017 in materia di annullamento e decadenza. La permanenza nell'alloggio del SAT senza averne titolo comporta inoltre l'inserimento nella banca dati

occupanti senza titolo di cui all'art. 22, comma 3 della L.R. n. 16/2016.

DICHIARA, inoltre, di essere consapevole che l'accesso al SAT con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione è subordinata, pena la perdita del diritto al beneficio, alla sottoscrizione di un PATTO DI SERVIZIO con cui l'assegnatario si impegna a partecipare ad un Progetto Individualizzato proposto dai servizi sociali comunali, in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso e finalizzato al recupero dell'autonomia abitativa, economica e sociale.

Il/La sottoscritto/a _____, in nome e per conto del proprio nucleo familiare, si impegna a presentare domanda per un alloggio SAP dal primo avviso pubblico disponibile e a non rinunciare ad un'eventuale assegnazione.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo: <https://www.comune.sovere.bg.it/privacy>.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra.

Sovere, li _____

Firma _____

Allega la seguente documentazione:

- Copia C.I. richiedente
- Attestazione ISEE in corso di validità.